

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate

Proroga e modifica del 28 febbraio 2008

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

La validità del decreto del Consiglio federale dell'11 novembre 2004¹ che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate è prorogata.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro nel settore svizzero dei copritetto e dei costruttori di facciate, allegato al decreto del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale²:

Appendice 6, Art. 1 e 2

Art. 1 Adeguamenti salariali

Art. 2 Salari minimi

III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 6 del contratto collettivo di lavoro.

¹ FF 2004 6023–6025

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2008 e ha effetto sino al 30 giugno
2010.

28 febbraio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova